



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza n. 40

del 19 ottobre 2023

OGGETTO: ALLERTA ROSSA ed ARANCIONE PER RISCHIO INCENDI – Divieto di accensione fuochi dal 19 al 21 ottobre 2023.

IL SINDACO

VISTA la nota trasmessa dal Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 45462/DG/DRPC Sicilia del 18.10.2023, con la quale, per gran parte dei territori dell'isola, sono previste, fino a sabato 21 ottobre, condizioni di pericolosità alta o media per il rischio incendi e pertanto livelli di allerta di **ATTENZIONE (ALLERTA ROSSA)** o di **PREALLERTA (ALLERTA ARANCIONE)**, con i massimi intorno a giovedì e venerdì, e, in particolare, per la provincia di Messina, si prevede il rischio incendi di suscettibilità alta per la data del 19.10.2023 e di pericolosità media sino al 21.10.2023;

CONSIDERATO che, al fine di scongiurare il pericolo di incendio, causato dall'incuria ed abbandono dei fondi rustici, in particolare quelli ricadenti in zone particolarmente a rischio per l'incolumità pubblica ed il patrimonio pubblico e privato, occorre ordinare l'immediata messa in sicurezza dei luoghi e, in particolare:

- Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi incolti, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per l'innescò e la conseguente propagazione degli incendi, di provvedere alla costante pulizia dei terreni da rovi e sterpaglie;
- Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi incolti, insistenti in prossimità del perimetro dei centri abitati, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per i fabbricati e per le abitazioni in caso di incendi, di provvedere alla costante pulizia dei terreni da rovi e sterpaglie;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.05.2016;

VISTO il D.L. 08.09.2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 08.11.2021, n. 155 "*Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*";

VISTO il D.Lgs. 02.01.2018 n. 1 "*Codice della protezione civile*", ed in particolare gli artt. 3, 6 e 12, comma 5;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) Il divieto di accendere fuochi, su tutto il territorio comunale, dal **19 al 21 ottobre 2023**.
- 2) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi incolti, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per l'innescò e la conseguente propagazione degli incendi, di provvedere alla costante pulizia dei terreni da rovi e sterpaglie.
- 3) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi incolti, insistenti in prossimità del perimetro dei centri abitati, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per i fabbricati e per le abitazioni in caso di incendi, di provvedere alla costante pulizia dei terreni da rovi e sterpaglie.
- 4) Fare carico a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

- che nei casi di inosservanza del predetto obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni di cui sopra, da parte dei proprietari e/o detentori dei fondi a qualsiasi titolo, verrà attuato il potere sostitutivo a cura di questo Comune, realizzando la pulizia dei terreni e/o campi incolti ed abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.
- che l'**eventuale incendio dei fondi, così come prontamente annotati nel Catasto Incendi, comporta l'imposizione dei seguenti vincoli e limitazioni:**

Divieti nelle aree percorse dal fuoco:

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

Nello specifico in tali zone:

- a) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- b) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- c) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche
- d) per 10 anni sono vietati il pascolo e la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

Sanzioni per i trasgressori

Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo e di caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 21.11.2000, n. 353.

Attività edilizia

E' assolutamente vietato avanzare richiesta od intraprendere attività edilizia nei siti attraversati da incendio, anche nei casi in cui i terreni non risultino ancora censiti nel catasto incendi. Tali attività verranno immediatamente sospese ed assoggettate alla normativa urbanistica vigente in materia, ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.

- Che la violazione della presente ordinanza sindacale comporta l'applicazione delle sanzioni previste per legge e/o regolamento.

INVITA

la cittadinanza, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- **Numero Unico di Emergenza, tel. 112**
- **Vigili del Fuoco, tel. 115**
- **Corpo Forestale, tel. 1515**
- **Corpo di Polizia Municipale, tel. 0909790210**

DISPONE

- L'esecuzione, a cura del Dirigente del V SETTORE – *Servizio 2°*, delle attività sostitutive qualora le stesse si rendessero necessarie.
- Che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con valore di notifica a chiunque interessato, nonché trasmesso al Sig. Prefetto di Messina, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Città Metropolitana di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, entro gg. 60 o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di gg. 120 dalla data di emissione.

Dalla Casa Municipale, lì 19 ottobre 2023

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Calabrò

Firmato
digitalmente da
**GIUSEPPE
CALABRÒ**
C = IT